

Circa l'obbligo della confisca di questi richiami, previsto dalla norma sanzionatoria penale, prevista dalla Legge Nazionale , così si è espressa la Suprema Corte, in relazione alla richiesta di restituzione del richiamo sequestrato per intervenuta prescrizione:

Cass. Pen., III Sez. , Sent. n. 2584,ud. 2/7/1999,depositata l'8/9/1999,Pres. Tonini ,

Ricorrente: Conversano"....*Non appare infondata la tesi secondo cui si verte, anche nel caso in esame, di una ipotesi di confisca di cose il cui uso o detenzione (a fini di caccia) costituisce reato ai sensi dell'art. 240 cpv n.1 del Codice Penale.*"....*La confisca doveva essere applicata anche in caso di proscioglimento dell'imputato per prescrizione*".

I richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico rientrano nel novero delle cose obiettivamente criminose, soggette a confisca obbligatoria. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 2584 o 10558 del 2 luglio 1999, registro generale n. 4391/99, depositata in cancelleria l'8 settembre 1999.